

**Oggetto:** Divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro presso tutti gli esercizi commerciali e divieto di vendita e utilizzo di fuochi artificiali su tutto il territorio Comunale in occasione dei possibili festeggiamenti dello scudetto della SSC Napoli, che si potrebbero svolgere nel giorno domenica 18 maggio 2025.

## **IL SINDACO**

**VISTA** la nota della Questura di Napoli del 16 maggio 2025 Cat. A4/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente per il tramite del Commissariato di P.S. di Afragola, con la quale si richiede, per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei possibili festeggiamenti calcistici in programma per domenica 18 maggio 2025, un provvedimento di divieto:

- A) di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, dalle ore 20.30 di domenica 18 maggio 2025 fino a cessate esigenze di lunedì 19 maggio 2025, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta su tutto il territorio comunale, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali.
- B) di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi.
- C) Posizionamento di campane o contenitori per la raccolta del vetro nei punti ritenuti idonei ed utili in relazione alle aree di maggiore assembramento.

## **CONSIDERATO** che

- l'incontro di calcio in data 18 maggio 2025 presso lo Stadio "Ennio Tardini di Parma", è destinato a richiamare un notevole afflusso di persone con un aumento della frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e forte presenza di pubblico su strade e piazze anche sul nostro territorio Comunale, con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi genere potrebbe comportare episodi di euforia collettiva;

- pertanto, la suindicata richiesta della Questura di Napoli individua misure di carattere preventivo volte a contenere i rischi per la pubblica incolumità e garantire la massima efficienza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

**RITENUTO** che

- per le motivazioni sopra esposte risulta necessario assumere provvedimenti finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo svolgersi della manifestazione

**RILEVATO** che

- rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e richiamato l'art.54, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile.

**ORDINA**

Per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dell'incontro di calcio in programma il giorno 18 maggio 2025 presso lo Stadio "Ennio Tardini di Parma", il divieto sul territorio Comunale di Afragola di:

- A) di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, dalle ore 20.30 di domenica 18 maggio 2025 fino a cessate esigenze di lunedì 19 maggio 2025, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta su tutto il territorio comunale, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali.
- B) di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti.
- C) Posizionamento di campane o contenitori per la raccolta del vetro nei punti ritenuti idonei ed utili in relazione alle aree di maggiore assembramento.

## **AVVISA**

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. lvo n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689

## **DISPONE**

che la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio on line per 15 giorni, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e diffusa attraverso gli organi di informazione e trasmessa:

Alla Prefettura di Napoli;

Alla Polizia Locale di Afragola;

Alla Stazione dei CC. di Afragola;

Al Commissariato di P.S. di Afragola;

Alla Guardia di Finanza Frattamaggiore;

Al Dirigente del Settore LL.PP/Ambiente;

All'ufficio Transazione Digitale del Comune di Afragola.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**IL SINDACO**  
**Prof. Antonio PANNONE**